



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'articolo 61 relativo al "certificato complementare per protezione di prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, e, in particolare, l'articolo 5, commi 2 e 3, con i quali si prevedono disposizioni per il governo e il ripiano della spesa farmaceutica;

VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute e in particolare l'articolo 11, comma 1, il quale dispone che i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare, non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che in applicazione della normativa sopra richiamata viene predisposta la lista che individua la data di scadenza dei soli brevetti per i quali è stato richiesto il certificato complementare di protezione di prodotti medicinali, prescindendo dall'oggetto di detti certificati;

CONSIDERATO che la lista riguarda tutti i certificati di protezione complementare concessi ed in scadenza a partire dalla data del 1° gennaio 2013, a prescindere dall'oggetto degli stessi;

CONSIDERATO, altresì, che la lista tiene conto delle informazioni presenti nei registri dell'Ufficio italiano brevetti e marchi alla data della sua redazione e che pertanto sono salvi gli effetti di eventuali sentenze di nullità e di altre informazioni successivamente intervenute;

DECRETA

Art. 1

1. E' individuata la data di scadenza dei certificati di protezione complementare come riportata nella lista allegata al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Il presente decreto e la lista allegata sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi all'indirizzo www.uibm.gov.it, e ne verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 GEN. 2014

IL MINISTRO
